



# REGIONE PUGLIA

## BOLLETTINO UFFICIALE

Settimanale spedizione in abbonamento postale - Gruppo 2/70

Anno XXV

BARI, 26 GENNAIO 1994

N. 16

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti. Nella 1ª parte si pubblicano: leggi e regolamenti regionali, le decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia; circolari aventi rilevanza esterna; le decisioni più importanti dell'Assemblea regionale; la elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; i decreti: del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati e di pubbliche autorità, gli avvisi, i bandi di concorso e le gare d'appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gare d'appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e redazione - Presidenza della Regione - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 402259 - 402264.

Abbonamenti presso la Casa Editrice M. Liantonio, S.S. 96 Km. 112+400 - Palo del Colle (Bari) - Tel. 626023/627470 c/c.p. 20418703.

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000.

Gli annunci da pubblicare devono essere, per estratto, inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione, Via Capruzzi, 212.

Il testo originale su carta da bollo da L. 15.000 deve essere corredato da: 1 copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento di c/c.p. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari, dell'importo di L. 300.000 oltre IVA 19% per ogni avviso. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

Le pubblicazioni sono in vendita presso la Libreria Laterza & Laviosa Associati s.r.l. - Via Crisanzio 16 - Bari; Cartoleria Colucci - C.so Umberto I, 94 - Brindisi; Casa del Libro - Via Liguria, 82/84 - Taranto; Paterno Antonio agenzia giornalistica libraria - Via Dante, 21 - Foggia; Libreria Milella - Via Palmieri, 30 - Lecce.

Gli atti da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione devono essere leggibili in modo che la Casa Editrice assuntrice del servizio, durante la stampa, non abbia difficoltà nella lettura dei testi.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

#### Assessorato Sanità

DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE del 24-5-1993 n. 1490

«D.P.R. 1255/68 e D.M. 23-12-1992 - Disciplina sull'uso del fitofarmaci: le attività di informazione e aggiornamento, le autorizzazioni; la vigilanza ed i controlli analitici: direttiva» - Ripubblicazione

Pag. 765

*per consegna una decisione di Sanità.*

## PARTE SECONDA

## ASSESSORATO SANITÀ

## REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1490 del registro delle deliberazioni

Oggetto: *D.P.R. 3-8-1968 n. 1255 e d.m. 23-12-1992. Disciplina sull'uso dei fitofarmaci: le attività di informazione e aggiornamento, le autorizzazioni; la vigilanza ed i controlli analitici: Direttiva.*

L'anno 1993 addì 24 del mese di maggio in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale,

## OMISSIS

L'Assessore alla Sanità Dott. Onofrio Introna, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura Dott. Antonio Silvestri, riferisce:

La legislazione intervenuta sull'uso dei fitofarmaci ha assunto oramai rilevante importanza per la difesa dell'ambiente e quindi della salute umana.

La disciplina dettata (D.P.R. n. 1255 del 3-8-1968) ha in questi ultimi anni subito modifiche, integrazioni ed ampliamenti al fine di un aggiornamento normativo in conformità alla crescente sensibilizzazione in tali tematiche da parte dell'opinione pubblica e dai mass-media in genere.

Recentemente con D.M. 23-12-1992, il Ministero della Sanità ha fissato un programma minimo di controllo al fine di verificare il rispetto delle quantità massime di residui di presidi sanitari (pesticidi) nei prodotti di origine animale e vegetale chiamando le regioni a fornire gli indirizzi e le direttive per l'attuazione di detto programma.

Risulta pertanto necessario procedere ad una rivisitazione della intera normativa fornendo criteri ed indirizzi per l'applicazione della stessa.

A tale scopo è stata predisposta una direttiva, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, nel testo che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante ed essenziale.

## LA GIUNTA

udita la relazione;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi resi nei modi di legge

## DELIBERA

di approvare la direttiva sui fitofarmaci come dal testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante ed essenziale;

di dichiarare il presente provvedimento non rientrante tra gli atti soggetti a controllo ai sensi del decreto Legislativo n. 40 del 13-2-1993 e non comportante oneri finanziari per la Regione;

di incaricare l'Assessore alla Sanità della diffusione della presente direttiva agli enti ed organismi interessati.

\* \* \*

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO SANITÀ

Settore Serv. Ig. Pubbl. - Ufficio 4

Prot. n. 24/13589/4

Bari, 11-6-1993

Ai Sigg. Sindaci  
Agli Amm.ri Straord.ri  
delle UU.SS.LL.  
All'Osservatorio Reg.le  
Malattie delle Piante  
Ai Responsabili Servizi  
Igiene Pubblica delle UU.SS.LL.  
Agli Ispettorati Prov.li  
dell'Agricoltura  
Ai Responsabili dei Servizi  
multizonali di Prevenzione  
Ai Responsabili dei Settori  
Chimici dei P.M.P.  
e, p.c. Al Presidente della Giunta Regionale  
e, p.c. All'Assessorato Regionale  
e, p.c. All'Assessorato Regionale  
Affari Generali Settore Finanze  
e, p.c. Ai Sigg. Prefetti  
e, p.c. Alle Amministrazioni Prov.li  
LORO SEDI  
e, p.c. Al Gruppo N.A.S. di Bari  
e, p.c. Al Gruppo N.A.S. di Taranto

Oggetto: *D.P.R. n. 1255/1968, e D.M. 23-12-1992. Disciplina sull'uso dei fitofarmaci: le attività di informazione e aggiornamento, le autorizzazioni, la vigilanza ed i controlli analitici. Direttiva - Del. G.R. n. 1490 del 14-5-1993.*

## PREMESSA

Nel corso di quest'ultimo decennio il Legislatore Statale ha sviluppato una azione volta a formulare indirizzi integrati per la salvaguardia del bene ambiente.

La stretta connessione esistente tra ambiente e salute, posti l'uno in funzione dell'altro e contestualmente tutelati, ha sempre più richiamato l'attenzione degli organi di stampa e di informazione con crescente sensibilizzazione della pubblica opinione sul-

le tematiche ambientali.

La questione del resto si pone a livello europeo: la C.E.E. ha emanato, infatti, numerose direttive che sono recepite nel nostro ordinamento considerati gli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea.

In tale quadro strategica importanza riveste la Legislazione intervenuta nel Settore della produzione commercio e vendita dei Presidi Sanitari in Agricoltura (fitofarmaci): ciò sia per il diffuso ricorso a dette pratiche con notevole aumento del numero delle sostanze attive utilizzate a seguito del progresso tecnologico, sia per il conseguente pericolo di diffusione dell'inquinamento ambientale da fitofarmaci o da fattori connessi con l'applicazione degli stessi.

In tali tematiche, è da evidenziare, convergono interessi e competenze riferite ad aree diverse quali, ad esempio, l'Agricoltura e la Sanità; di qui la verificata esigenza di un raccordo tra i soggetti istituzionali chiamati all'applicazione della normativa.

Sul versante regionale, tale esigenza trova il più alto punto di sintesi considerato che i due Settori, pur nel rispetto delle specifiche sfere di competenza e della scala di priorità degli interessi tutelati, sono «parti» dell'unico Ente Regione.

La presente direttiva, adottata con il concerto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, intende rappresentare uno strumento di conoscenza fornendo utili indicazioni per l'applicazione della normativa con particolare riferimento a quegli istituti in cui più stringente si ravvisa l'esigenza di un raccordo nell'azione dei due Assessorati nel perseguimento delle convergenti finalità.

#### 1.0.0. «Quadro normativo»

La rapida evoluzione Legislativa intervenuta nel Settore rende opportuno premettere un breve excursus delle leggi succedutesi al fine di fornire un quadro normativo di riferimento di facile «lettura».

#### 1.1.0. «La Legge 30-4-1962, n. 283»

La Legge 30-4-1962 n. 283 reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L'art. 5 lett. h di tale normativa vieta l'impiego di sostanze che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. La stessa disposizione fa rinvio ad ordinanza da emanarsi per la fissazione dei limiti di tolleranza e gli intervalli minimi tra ultimo trattamento, raccolta ed immissione al consumo.

Il successivo art. 6 prevede la sottoposizione al regime autorizzatorio sanitario della produzione commercio e vendita dei fitofarmaci e presidi delle

derrate alimentari immagazzinate, soggetti altresì a controlli e registrazioni.

La disciplina della produzione commercio e vendita di fitofarmaci si inquadra e si colloca nel più vasto ambito della disciplina «igienica» della produzione e vendita delle sostanze alimentari; la stessa pertanto rappresenta una legislazione «derivata» dalla Legge 283/1962.

La connotazione sanitaria di tale «radice» e base normativa deve essere tenuta presente nel perseguimento delle finalità poste dalla disciplina: la tutela della salute umana attraverso un uso corretto dei fitofarmaci in agricoltura.

#### 1.2.0. «Il D.P.R. 3-8-1968 n. 1255: I soggetti, le funzioni ed i livelli di competenza».

Il D.P.R. n. 1255 del 1968 reca il regolamento concernente la disciplina sulla produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci.

Con detto regolamento, in particolare, viene fornita la definizione di Presidi Sanitari con suddivisione degli stessi in quattro classi (art. 1 - 3) e vengono definiti i livelli e le funzioni di competenza.

#### MINISTERO SANITÀ

- autorizzazione/revoca stabilimenti per la produzione (art. 6 - 8)
- registrazione/revoca del prodotto come Presidio Sanitario e sua commercializzazione (art. 12 - 16)
- ricezione delle comunicazioni dell'impiego dei prodotti a scopo sperimentale (art. 36)

#### UFFICIALE SANITARIO

- autorizzazione/revoca alla vendita e commercio Presidi Sanitari, istituzione e gestione di depositi e locali per il commercio (art. 9 - 10)
- rilascio certificato di abilitazione alla vendita (art. 11) previo esito favorevole di colloquio
- apposizione del visto sul registro di carico e scarico del venditore dei Presidi Sanitari appartenenti alla 1ª e 2ª classe tossicologica

#### MEDICO PROVINCIALE

autorità alla quale venivano presentati i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego per il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ufficiale Sanitario (art. 10) o alla quale venivano presentate le denunce per prodotti non regolamentari da parte del Laboratorio di Igiene e Profilassi (art. 30) che aveva effettuato le analisi.

#### ISPettorato Provinciale dell'Agricoltura

rilascio autorizzazione all'acquisto per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, dei Presidi Sanitari

appartenenti alla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe (art. 23) previo esito favorevole al colloquio (art. 24).

1.2.1. «*Il D.P.R. 3-8-1968 n. 1255: le attività di informazione ed aggiornamento*»

Si ritiene dover evidenziare come già il Legislatore dal 1968 abbia imposto alcune cautele nel rilascio delle autorizzazioni che sono state subordinate al superamento di colloqui.

Così per il certificato di abilitazione alla vendita (art. 11), il colloquio, sugli argomenti previsti dalla stessa disposizione, viene effettuato «alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e di un Funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste designato dall'Osservatorio per le malattie delle piante».

Per il rilascio invece dell'autorizzazione all'acquisto dei Presidi Sanitari appartenenti alla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe tossicologica (c.d. patentini art. 24) il colloquio viene effettuato alla presenza «di un Funzionario Tecnico del Ministero dell'Agricoltura, del Medico Provinciale o di un suo sostituto o di un Funzionario Provinciale dell'E.N.P.I.».

Con l'art. 37 infine il regolamento ha previsto l'organizzazione di corsi di aggiornamento, da parte dei Ministeri interessati, E.N.P.I., Enti Pubblici etc. «per l'istruzione e l'addestramento di coloro che intendano dedicarsi alla vendita ed all'impiego dei Presidi Sanitari e prepararsi ai colloqui di cui agli artt. 11 e 24».

Con il D.P.R. 9-5-1974 n. 424 viene resa obbligatoria la presenza al colloquio per il rilascio della autorizzazione, la cui validità viene estesa a cinque anni, sia del Medico Provinciale sia del Funzionario Provinciale dell'E.N.P.I..

1.2.2. «*Il D.P.R. 3-8-1968: L'attività di vigilanza*»

L'art. 25 espressamente affida, nè poteva essere diversamente considerata la radice normativa e le finalità perseguite dal regolamento di cui alla premessa della presente direttiva, «la vigilanza al Ministero della Sanità, ai Medici Provinciali ed agli Uffici Sanitari», (1° comma).

Ovviamente «restano ferme le competenze delle altre Amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti» (ultimo comma).

1.3.0. «*Il mutamento del quadro normativo*»

Con il D.P.R. n. 616 del 24-7-1977 l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Agricoltura e Sanità vengono trasferite o delegate alle Regioni fermo restando le competenze espressamente riservate allo Stato.

Con la Legge 23-12-1978 n. 833 viene infine istituito il Servizio Sanitario Nazionale; in applica-

zione di detta normativa le funzioni in materia di Sanità e Igiene Pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni che si avvalgono delle rispettive Unità Sanitarie Locali (L.R. n. 36 del 20-7-1984 come modificata dalla L.R. n. 17 del 30-4-1990).

In base a tale legislazione in particolare l'Ufficiale Sanitario viene sostituito dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. mentre viene soppresso l'Ufficio del Medico Provinciale.

Il mutamento del quadro normativo, è da precisare, riguarda esclusivamente i soggetti e non la normativa tecnica.

1.4.0. «*Quantità massima di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati alla alimentazione*»

Come riportato sub 1.1.0. l'art. 5 lett. h) della Legge n. 283 del 1962 prevede l'emanazione di ordinanza per la fissazione dei limiti di tolleranza dei residui di antiparassitari.

Deti limiti sono stati fissati in via definitiva dall'OM 6-6-1985 che provvede in particolare alla:

- definizione di residuo;
- definizione di «prodotto destinato all'alimentazione»;
- fissazione limiti di tolleranza di residui riferiti ai prodotti destinati all'alimentazione di cui agli allegati 1 e 2 della citata ordinanza;
- fissazione degli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o l'immissione nel circuito di distribuzione per il consumo (allegato 3 della citata ordinanza).

Indicazioni e chiarimenti alla citata OM sono stati forniti dal Ministero della Sanità con circolare n. 42 del 12-10-1985 pubblicata, unitamente alla stessa ordinanza, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 suppl. ord. del 23-10-1985.

Deti limiti di tolleranza e intervalli di sicurezza sono stati modificati ed aggiornati con ordinanza Ministeriale del 18-7-1990 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 suppl. ord. del 30-8-1990 - Con D.M. del 5-8-1991 (pubblicato su G.U. n. 200 del 27-8-1991) sono state infine fornite precisazioni di carattere applicativo ed integrativo.

1.5.0. «*Il D.P.R. 24-5-1988 n. 223*»

Il D.P.R. 24-5-1988 n. 223 (pubbl. su G.U. n. 146 suppl. ord. del 23-6-1988) reca la disciplina relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi denominati «antiparassitari» con adeguamento della stessa agli atti normativi comunitari.

Con detto decreto, in particolare, vengono definiti nuovi più severi parametri di classificazione dei Presidi Sanitari per cui la maggioranza degli stessi sono

ascrivibili ormai alla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe tossicologica.

Tale nuova classificazione determina, per l'acquisto dei Presidi Sanitari interessati, il ricorso alla autorizzazione (patentino) prevista dal citato art. 23 del D.P.R. n. 1255 del 1968 con conseguente aumento del numero dei soggetti da sottoporre al colloquio di cui al successivo art. 24.

Il D.P.R. rinvia a successiva decretazione del Ministro della Sanità la disciplina delle caratteristiche delle etichette per determinati tipi di confezionamento ed imballaggio (art. 7), la disciplina di tutti i preparati antiparassitari per la protezione del legno (art. 8), le norme di adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni del D.P.R. 223/88 con fissazione di termini per consentire la utilizzazione delle etichette ed imballaggi non conformi alle norme previgenti e per lo smaltimento delle scorte esistenti (art. 10).

#### 1.5.1. «*Decreti Ministeriali 25-6-1990 e 2-8-1990 n. 258*»

Con i decreti Ministeriali 25-6-1990 (pubbl. su G.U. n. 183 del 7-8-1990) e 2-8-1990 n. 258 (pubbl. su G.U. n. 213 suppl. ord. del 12-9-1990) viene data attuazione agli artt. 7 - 8 e 10 del D.P.R. 223/88.

Con detti decreti vengono dettate norme per l'adeguamento dei Presidi Sanitari, già autorizzati, al D.P.R. 223/88 concernente la classificazione, imballaggio ed etichettature degli antiparassitari.

Con circolare n. 800.5/HG.153 il Ministero della Sanità ha fornito raccomandazioni e suggerimenti tecnici alle Imprese formulando criteri guida per la classificazione, etichettatura e imballaggio dei Presidi Medico-Chirurgici (preparati pericolosi antiparassitari).

La circolare è stata trasmessa dall'Assessorato alla Sanità ai Responsabili dei Servizi di Igiene Pubblica delle UU.SS.LL. con nota prot. n. 24/17571/412/4 del 10-7-1991.

#### 1.6.0. «*La rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari*»

L'acquisizione di dati conoscitivi sull'utilizzo in genere dei Presidi Sanitari rappresenta una condizione indispensabile per le esigenze di pianificazione nel Settore.

In questo senso sono stati attivati flussi informativi con standardizzazione delle relative procedure.

#### 1.6.1. «*L'O.M. 25-6-1986*»

La rilevazione dei dati ha riguardato nella prima fase (G.M. 25-6-1986 art. 4) i quantitativi complessivi di prodotti contenenti comunque sostanze attive ad azione diserbante, venduti trimestralmente dai titolari degli esercizi di vendita.

#### 1.6.2. «*Il D.P.R. 24-5-1988 n. 236 art. 15*»

Successivamente con D.P.R. 24-5-1988 n. 236 art. 15 (pubbl. su G.U. n. 152 suppl. del 30-6-1988), al fine della elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale, la rilevazione dei dati è stata allargata a tutti i Presidi Sanitari.

Le caratteristiche delle schede di rilevazione dei dati nonché le modalità di compilazione e trasmissione vengono rinviate ad apposito Decreto Interministeriale.

#### 1.6.3. «*Il Decreto interministeriale 25-1-1991 n. 217*»

Con il succitato decreto (pubbl. sul G.U. n. 171 del 23-7-1991) viene data attuazione all'art. 15 del D.P.R. 24-5-1988 n. 236.

Il decreto detta una compiuta ed articolata disciplina sulla rilevazione dei dati esplicitata comunque con circolare n. 25 del 16-12-1991 del Ministero della Sanità, pubblicata sulla G.U. n. 298 del 20-12-1991.

Con ordinanza del Ministero della Sanità datata 23-12-1991 (pubbl. su G.U. n. 304 del 30-12-1991) è stato stabilito che tale nuovo sistema assorbe, rendendolo superfluo, l'obbligo delle comunicazioni trimestrali previsto dall'O.M. 25-6-1986 di cui al punto 1.6.1..

Con D.M. 12-11-1991 (pubbl. su G.U. n. 294 del 16-12-1991) vengono stabilite le caratteristiche dei supporti magnetici nel caso di rilevazione dei dati con tale sistema.

#### 1.6.4. «*Il Decreto del Ministero della Sanità n. 436 del 2-7-1992*»

Con il citato decreto (pubbl. su G.U. n. 270 del 16-12-1992) vengono apportate sostanziali modifiche al decreto interministeriale n. 217 del 1991.

In pratica:

- la disposizione di cui all'art. 5 del D.M. 25-1-1991 n. 217 si applica dall'1-1-1994; ciò significa che viene rinviata a tale data la compilazione della scheda relativa alla rilevazione dei dati d'acquisto ed utilizzazione da parte degli utilizzatori dei Presidi Sanitari; (allegato 3 del D.M. 25-1-1991 n. 217).

- la disposizione di cui all'art. 5 del D.M. 25-1-1991 n. 217 si applica dal 28-2-1995; ciò significa che viene rinviata a tale data la compilazione da parte degli utilizzatori del registro dei trattamenti e del magazzino di Presidi Sanitari c.d. quaderno di campagna (allegato 4 D.M. 25-1-1991 n. 217)

- resta fermo l'obbligo di compilazione della scheda relativa alla dichiarazione di vendita dei Presidi Sanitari da trasmettere semestralmente al Ministero dell'Agricoltura (art. 2 D.M. 25-1-1991) da parte dei rivenditori - contoterzisti e cooperative.

### 2.0.0. «Il consumo dei fitofarmaci: Dimensione del fenomeno»

La Puglia, sia per estensione delle terre messe a coltura sia per quantità e qualità della produzione, si colloca ai primi posti tra le regioni italiane a forte vocazione agricola per prodotti di origine vegetale.

La nostra Regione, infatti, secondo dati I.S.T.A.T. è la prima produttrice di ortaggi e olii, la seconda per il vino e frutta (dopo la Sicilia), la terza per cereali - frumento - riso (dopo Emilia Romagna e Piemonte).

Il numero delle aziende esistenti nella Regione, inoltre, secondo dati del censimento dell'Agricoltura effettuato nel 1990, è riportato nel prospetto suddiviso per provincia ed allegato sub n. 1 alla presente direttiva.

A fronte di tale situazione il numero di certificazioni di abilitazione alla vendita (art. 11 D.P.R. 3-8-1968 n. 1225) ed il numero di autorizzazioni all'acquisto (patentini art. 23 D.P.R. 3-8-1968 n. 1225) è il seguente:

Abilitazioni alla vendita rilasciate e rinnovate, valide al 31-12-1992 - n. 1600

Autorizzazioni all'acquisto valide al 31-12-1992 confrontate con dati riferiti al totale aziende e n. aziende con vite, tratti dal censimento Agricoltura 1990, destinati per provincia:

Provincia	N. Totale Aziende	N. Aziende con vite	Autorizzazioni valide (31-12-92)
BARI	125.233	33.314	9.435
BRINDISI	49.532	18.433	2.613
FOGGIA	59.718	16.117	2.813
LECCE	70.352	17.775	3.222
TARANTO	44.507	21.699	1.360
Puglia	349.842	107.388	19.443

Il rapporto esistente tra superfici, intensità di coltura produzioni e numero di aziende da una parte e numero di autorizzazioni all'acquisto ed all'impiego dall'altra, non risulta, secondo stime tecniche, corretto ed è anzi indicatore-spiega di ricorso all'abusivismo (acquisto antiparassitari senza patentino).

È da ritenersi che il numero dei patentini dovrebbe essere di gran lunga più alto tenuto conto che l'impiego dei fitofarmaci è frammentato su piccole superfici in numerose aziende orticole e floricole.

Detto rapporto (n. patentini da una parte e superficie agricola utilizzata e n. aziende dall'altra) non viene sostanzialmente modificato dalla considerazione che in Puglia per l'esecuzione dei trattamenti alle colture si fa ricorso ai contoterzisti o ad organi-

smi cooperativi.

### 3.0.0. «Il corretto impiego dei fitofarmaci - L'azione di informazione e divulgazione»

È evidente l'importanza che riveste l'impiego corretto dei fitofarmaci per la salvaguardia della salute umana.

Si pensi ai residui presenti, oltre ai limiti di tolleranza, nei prodotti e, quindi, nella catena alimentare, all'inquinamento delle falde freatiche che alimentano i pozzi e quindi, alle alte concentrazioni di pesticidi nell'acqua destinata al consumo umano, ai casi di avvelenamenti degli stessi utilizzatori etc..

Del resto, un corretto impiego dei fitofarmaci non si pone in contrasto con le esigenze di difesa della produzione agricola e anzi, qualora gli stessi vengano male utilizzati, risultano inefficaci e addirittura nocivi alla stessa produzione.

Tale impostazione richiede, a sua volta, una costante azione di informazione alle categorie interessate.

Del resto per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita e dei patentini per l'acquisto, la normativa ha previsto, come già detto, colloqui che devono essere preceduti a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento (art. 11, 24 e 37 D.P.R. n. 1255/1968).

### 3.1.0. «I corsi di preparazione ed aggiornamento: Il programma» - La circolare ministeriale 37/88

Una adeguata organizzazione di detti corsi è condizione indispensabile affinché i soggetti interessati ricevano le corrette informazioni ed istruzioni, sanitarie e tecniche, sull'uso dei fitofarmaci.

Dalla semplice enunciazione dei soggetti tenuti alla organizzazione di detti corsi (art. 37 D.P.R. n. 1255/1968) si è passati alla formulazione di analitico programma con fissazione del numero delle lezioni (20) e durata delle stesse (1 ora) come da circolare congiunta del Ministero Sanità e Agricoltura n. 37 del 24-12-1988 pubbl. su G.U. n. 4 del 5-1-1989.

Detta circolare per il rilascio dei patentini per l'acquisto di Presidi Sanitari (art. 23 D.P.R. 1255/1968) ripartisce il programma in 5 gruppi di materie, suddivisi in sezioni, e precisamente:

- parte tossicologica sanitaria
- norme di prevenzione
- disposizioni legislative
- la «buona pratica» agricola nell'impiego dei fitofarmaci
- aspetti ambientali dell'impiego dei fitofarmaci

### 3.1.1. «I corsi di preparazione ed aggiornamento: I soggetti»

I soggetti tenuti alla organizzazione dei corsi sono

individuati nelle regioni che possono trovare un valido supporto, nell'espletamento degli stessi, nelle organizzazioni imprenditoriali e professionali di categoria.

Per la Regione i settori direttamente coinvolti sono l'agricoltura - e quindi gli Ispettorati Provinciali - e la Sanità e quindi le UU.SS.LL. a seguito del trasferimento delle funzioni operato con Legge Regionale 36/84.

Nel caso in cui i corsi di preparazione agli esami colloquio siano gestiti da altre organizzazioni (l'ipotesi è contemplata sia nell'art. 37 D.P.R. 1255/1968 che nella circolare Ministeriale n. 37), permane il potere di verifica e controllo esercitato di concerto dall'I.P.A. e U.S.L. competenti per territorio. In particolare i corsi devono essere tenuti da personale in possesso delle necessarie professionalità e comunque, per la parte A, da medico preferibilmente igienista.

L'organizzazione del corso deve ovviamente prevedere un calendario delle lezioni, iscrizione dei soggetti ed attestazione della presenza.

La mancata partecipazione ai corsi esclude l'interessato dalla possibilità di sostenere il colloquio, in caso di numero elevato di assenze i «docenti» valuteranno sulla opportunità o meno di ammettere l'interessato a sostenere il colloquio.

Le competenze professionali necessarie per lo svolgimento del programma non possono che essere ricercate principalmente nelle stesse strutture che organizzano i corsi vale a dire nell'I.P.A. ed U.S.L. secondo le rispettive funzioni.

In particolare risulta opportuno che gli stessi funzionari che successivamente effettuano il colloquio, facciano parte dell'equipe incaricata di tenere le lezioni al corso di aggiornamento.

Ovviamente ciascuna parte del programma sarà trattata da personale competente per materia.

Per quanto riguarda la parte A la stessa è di competenza igienico-sanitaria e quindi sarà trattata dal medico, preferibilmente igienista, della U.S.L. che partecipa alla Commissione per il successivo esame-colloquio.

La parte B attiene a specifiche competenze prevenzionali esercitate dall'E.N.P.I. prima che venisse soppresso e trasferito, con relative funzioni, alle UU.SS.LL.

Tale materia sarà pertanto trattata, di norma, dallo stesso funzionario individuato da ciascuna U.S.L., che assicura, nella Commissione di esame-colloquio di cui all'art. 24 del D.P.R. 1255/1968, l'apporto di professionalità riferita a tale area prevenzionale, così come più volte evidenziato alle UU.SS.LL. dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

Con la parte C si intende dare un quadro elementare di riferimenti normativi con approfondimenti delle disposizioni che più interessano (i limiti di tollerabilità, la responsabilità legale del titolare del patentino).

Non essendo di esclusiva competenza della Sanità o della Agricoltura, tale parte potrà essere trattata indifferentemente da personale dell'I.P.A. o della U.S.L., in possesso della necessaria preparazione culturale.

La parte D attiene alle tecniche agricole e sarà di competenza dei tecnici dell'I.P.A.

La parte E riguarda sia aspetti igienico-sanitari che tecnico-agricoli, e sarà pertanto trattata dal personale competente in relazione agli specifici argomenti previsti nelle singole sezioni.

L'organizzazione ed espletamento dei corsi e degli esami colloquio richiedono una intensa attività di studio, preparazione etc. con conseguente necessità di dedicare a tali compiti parte del proprio impegno lavorativo: di tanto sono invitati a tenere conto gli uffici da cui dipendono detti funzionari per i periodi interessati da detta attività (corsi e colloqui).

#### 4.0.0. «Art. 24 D.P.R. n. 1255 del 1968: L'autorizzazione all'acquisto e impiego (patentino)»

L'autorizzazione all'impiego ed acquisto di Presidi Sanitari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe viene rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, con le modalità previste negli artt. 23 e 24 D.P.R. 1255/1968.

L'autorizzazione viene rilasciata previo esame colloquio alla presenza di un funzionario tecnico dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura in servizio presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o suo sostituto (tale situazione è da preferire considerati gli impegni del Responsabile) e dal funzionario individuato dalla U.S.L. per gli aspetti prevenzionali come sopra riportati.

Il funzionario tecnico agricolo viene designato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura tra i tecnici in servizio presso le sedi provinciali degli Ispettorati Agrari o presso gli uffici agricoli di zona anche per attività fuori della zona di competenza.

Al fine di un ordinato svolgimento delle attività, dovrà essere fissato un calendario delle sedute di esame-colloquio con determinazione del numero dei soggetti da esaminare per seduta; in relazione al flusso delle istanze ed ai tempi di giacenze delle stesse devono essere attivate più Commissioni.

Il calendario deve comunque rispondere alle esigenze della utenza ed essere stabilito di comune accordo tra i componenti la Commissione.

La convocazione della stessa nonché le attività burocratiche-amministrative connesse sono di competenza dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura che rilascia il «patentino».

Per essere ammesso all'esame colloquio è neces-

sario che l'interessato presenti istanza in competente bollo all'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura competente per territorio allegando:

- attestato di partecipazione al corso
- certificato di residenza rilasciato in data non anteriore a mesi tre
- due foto, recenti, formato tessera

Le domande e i quiz previsti nella Circolare Ministeriale n. 37 devono rappresentare un ausilio aggiuntivo che non inficia la validità e l'utilità del «colloquio» previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 1255/1968 per l'accertamento delle idoneità all'impiego dei Presidi Sanitari.

Le stesse domande comunque potranno essere utilizzate come strumento didattico, durante ed a conclusione del corso quale sintesi per la verifica dello stesso.

Per esigenze di uniformità nell'intero territorio Regionale è stato predisposto l'allegato modello di «patentino» (allegato 2).

In attesa che l'Assessorato all'Agricoltura provveda alla stampa di detto modello, gli Ispettorati Provinciali sono invitati a continuare ad utilizzare quello preesistente apportando le dovute variazioni.

In conformità a quanto deciso dal competente Assessorato Regionale AA.GG. - Settore Finanze - il patentino dovrà essere rilasciato in bollo; nessuna altra tassa (annuale, di rinnovo etc.) è attualmente dovuta.

Gli Ispettorati Provinciali provvederanno a tenere aggiornato il registro dei soggetti cui è stato rilasciato o rinnovato il patentino.

Copia dei relativi elenchi nominativi sarà trameso annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento) all'Assessorato Regionale all'Agricoltura ed alla Sanità.

Presso il Servizio di Igiene Pubblica di ciascuna U.S.L. sarà conservato ed aggiornato l'elenco dei soggetti cui è stato rilasciato o rinnovato il patentino.

#### 5.0.0. «Art. 9 D.P.R. n. 1255/1968: Autorizzazione al commercio ed alla vendita di Presidi Sanitari»

Il commercio e la vendita di Presidi Sanitari, la istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio in relazione alla ubicazione dei locali secondo le modalità dettagliatamente riportate negli artt. 9 - 10 e 11 del D.P.R. n. 1255/1968.

#### 5.1.0. «Il certificato di abilitazione alla vendita»

Oltre all'esame della documentazione prodotta in allegato alla istanza (in competente bollo) secondo quanto previsto dalla normativa ed agli accertamenti

igienico sanitari dei locali, deve essere verificato che il richiedente sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita che viene rilasciato a chi abbia superato apposito colloquio.

#### 5.1.1. «Il colloquio»

Il colloquio viene effettuato alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o suo sostituto e da un funzionario tecnico dell'Osservatorio per le malattie delle piante designato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Il colloquio deve vertere sugli argomenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 1255/1968.

Anche per tali colloqui deve essere stabilito, di comune accordo tra U.S.L. e Osservatorio Regionale per le malattie delle piante, un calendario dei lavori in relazione al flusso delle istanze ed alle date di espletamento dei corsi di aggiornamento di cui al successivo punto 5.1.2..

Di norma verranno previste due sessioni di esami (Marzo - Aprile; Ottobre - Novembre).

Al fine inoltre di rendere proficuo il colloquio e dare comunque attuazione al disposto di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 1255/1968, risulta necessario che detti colloqui siano preceduti dalla partecipazione degli interessati a corsi di aggiornamento.

#### 5.1.2. «Il corso di aggiornamento»

Il corso, di almeno tre incontri, dovrà fornire ai candidati elementi e nozioni sugli aspetti ecologici, igienico sanitari e di corretto impiego dei Presidi Sanitari per la difesa dai parassiti delle principali colture della zona, in relazione, comunque, agli argomenti previsti per l'esame colloquio.

I «docenti» del corso non possono che essere individuati nelle stesse persone che effettuano i colloqui.

Altri apporti professionali, sempre provenienti dagli organismi gestori del corso (U.S.L. - Servizio Igiene Pubblica - Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante), possono comunque essere ricercati e previsti.

#### 6.0.0. «La vigilanza»

Come già detto la vigilanza sulla applicazione della normativa appartiene esclusivamente all'area sanitaria ed è espletata dai competenti Servizi di Igiene Pubblica delle UU.SS.LL..

La vigilanza si esercita sui luoghi di produzione c/o di stoccaggio o deposito, sui circuiti distributivi, sulle autorizzazioni rilasciate etc..

Come già evidenziato dall'Assessorato alla Sanità con precedenti circolari, l'attività di vigilanza deve essere mirata tenendo conto dei diversi tipi di produzione agricola più diffusi nell'area territoriale di competenza di ciascuna U.S.L..

A tale scopo i Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. dovranno procedere alla mappatura della produzione nel proprio ambito territoriale, avuto riguardo ai diversi tipi di colture, ai periodi stagionali, ai criteri di coltivazione al numero degli addetti, al volume della produzione etc..

In tale fase preliminare tornerà utile avvalersi della collaborazione degli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura che, per le competenze tecniche di cui sono dotati, sono certamente in grado di fornire un valido contributo alla conoscenza approfondita delle specifiche situazioni locali.

Eseguita la mappatura della produzione agricola dell'area di competenza, si procederà, previa campionatura, alla ricerca delle varie classi di Presidi Sanitari privilegiando quelli più frequentemente utilizzati ai fini della salvaguardia della specifica produzione.

**7.0.0. «Controlli analitici - Rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari - D.M. 23-12-1992»**

In tale settore è intervenuto il Ministero della Sanità che con decreto del 23-12-1992, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30-12-1992, ha previsto un programma minimo annuale dei controlli dei prodotti di origine vegetale e animale.

Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale, di cui ci si occupa nella presente direttiva, il decreto prevede che le regioni forniscano indirizzi e direttive alle U.U.S.S.L.L. per dare attuazione al programma di controlli.

Gli indirizzi da emanarsi sono forniti sulla base dei requisiti minimi con individuazione delle strutture territoriali incaricate dei prelievi di campioni e degli accertamenti analitici.

Il numero minimo annuo di campioni di origine vegetale da sottoporsi ai controlli è previsto in n. 873 di cui n. 114 riferiti a campioni prodotti al di fuori dell'ambito regionale.

La ripartizione dei campioni tra i vari prodotti nell'ambito della tipologia già indicata nelle tabelle n. 1 e 2 allegate al decreto è effettuata dalla Regione mentre la priorità per gli accertamenti analitici sono fissate nella tabella 5.

Detto decreto inoltre specifica sia i metodi di prelievo che i metodi di analisi.

Sulla scorta delle indicazioni fornite da un gruppo di lavoro insediato presso l'Assessorato alla Sanità, si è proceduto alla ripartizione dei campioni assegnati alla Regione tra i vari prodotti appartenenti a ciascuna delle tipologie indicate nelle tabelle n. 1 e

2 del decreto sulla base delle produzioni locali prevalenti.

Le risultanze di detti lavori sono riportate nei prospetti che, suddivisi per provincia, sono allegati alla presente direttiva sub lettera n. 3.

Ciascun prospetto ha cura di evidenziare per ciascun prodotto alimentare di origine vegetale:

- numero dei campioni del prodotto extra regionale e regionale;
- ripartizione del numero dei prodotti regionali tra le U.U.S.S.L.L. interessate; il numero dei campioni extraregionali è riportato sotto il simbolo (\*) invece quello regionale è riportato sotto il simbolo (°);
- l'epoca dei prelievi;
- sostanze attive da ricercare.

Le strutture interessate ai controlli analitici non possono che essere individuate nei settori chimici dei P.M.P..

Dette strutture sono chiamate ora ad uno sforzo organizzativo considerata la loro attuale situazione di operatività in relazione agli organici e alle attrezzature.

I rispettivi Amministratori Straordinari sono invitati d'altra parte a fornire il più largo supporto tecnico organizzativo al fine di una corretta attuazione del D.M.. In tale contesto gli stessi sono invitati a porre in essere quanto di loro competenza per una sollecita definizione delle procedure concorsuali relativamente a posti interessanti i settori chimici nonché all'espletamento delle gare per l'acquisto di apparecchiature.

Comunque risulta opportuno che i responsabili dei settori chimici effettuino riunioni con i responsabili dei S.I.P. delle U.U.S.S.L.L. interessate al fine di organizzare i prelievi di competenza con fissazione delle modalità di trasmissione agli stessi.

Entro il prossimo semestre sarà inoltre effettuata una verifica sull'andamento dei controlli al fine anche di eliminare eventuali disfunzioni operative.

Lo svolgimento del programma richiede una fattiva collaborazione da parte di tutte le strutture interessate, nonché, principalmente, da parte delle U.U.S.S.L.L. in cui sono ubicati i Presidi Multizonali di Prevenzione.

L'Assessorato alla Sanità seguirà costantemente l'applicazione di detta normativa ritenendo la stessa di rilevante importanza per la tutela della salute umana.

L'Assessore alla Sanità  
Dr. Onofrio Introna  
L'Assessore all'Agricoltura  
Dr. Antonio Silvestri


## ALLEGATO N°1

PROVINCIE	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	PUGLIA	
	AZIENDE!	125233	49532	59718	70852	45124	350459
TOTALE	SUPERF.!	459399,60	147370,27	594075,96	187715,88	196761,84	1585323,55
	S.A.U.	432368,22	139604,23	525494,92	172047,43	168774,90	1438289,70
VITE	AZIENDE!	34769				22088	
	SUPERF.!	35835,06	19595,89	28451,37	17229,54	35585,27	136697,13
OLIVO	AZIENDE!	98983				25177	
	SUPERF.!	134002,36				35239,31	
FRUTTIFERI	AZIENDE!	50681				7281	
	SUPERF.!	127924,16				9727,07	
ORTAGGI	AZIENDE!	6795				3116	
	SUPERF.!	7709,02				4695,07	
CEREALI	AZIENDE!	15670				10677	
	SUPERF.!	178692,27				40704,36	

REGIONE PUGLIA

Ispettorato Provinciale Agricoltura di \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_



AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E  
L'IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI  
DI 1° e 2° CLASSE TOSICOLOGICA  
rilasciata al Sig.

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

firma del titolare

il coordinatore  
dell'ispettorato

cm 11

Dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/8/1968, n.1255

art.23- I presidi sanitari appartenenti alla 1° e 2° classe  
non possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé  
e per conto terzi, soltanto a coloro che siano muni-  
ti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispet-  
torato Provinciale dell'Agricoltura.

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio;  
pertanto scade il

